



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P. e C.
DELLA PROVINCIA
DI CUNEO

Cuneo, 12 febbraio 2019

Prot. n. 175

Spett.le

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (MIBACT)

Segretariato regionale del MIBACT per il Piemonte

REGIONE PIEMONTE

Presidente della Giunta Regionale Sergio Chiamparino

Presidente del Consiglio Regionale della Regione Piemonte: Nino Boeti

Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica,
Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile: Alberto Valmaggia

e p.c. Responsabile Settore Commissioni consiliari: Fabio Poppi
Gruppi Consigliari del Consiglio della Regione Piemonte

Rete Professioni Tecniche Piemonte – Coordinatore: Arch. Laura Porporato
CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

OGGETTO

Modifica dell'art. 4, comma 2 della Legge regionale del Piemonte n. 32 del 01/12/2008 – Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 93 della Legge regionale del Piemonte n. 19 del 17 dicembre 2018 **Richiesta di annullamento della modifica**

Lo scrivente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo - condividendo quanto già espresso dai Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Val D'Aosta in data 04.02.2019, con la presente **esprime fermo dissenso sulla modifica dell'art. 4, comma 2 della Legge regionale del Piemonte n. 32 del 01/12/2008, introdotta con l'art. 93 della Legge regionale del Piemonte n. 19 del 17 dicembre 2018 di seguito riportata:**

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:

- a) Laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
- b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza attinenti alle discipline di cui alla lettera a) nell'ambito della pubblica amministrazione.



Per completezza si riporta la formulazione del comma 2 nella sua versione originaria:

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.”

Le suddette modifiche sono ritenute lesive dell'interesse pubblico e incompatibili con le finalità della Legge circa la tutela del paesaggio per le seguenti ragioni:

1. consentire l'accesso alle CLP a soggetti in possesso di diploma (ad esempio geometri, agrotecnici, periti agrari, ecc.) o di Laurea (ad esempio biologi o naturalisti), che non hanno nel loro ordinamento professionale piene competenze "rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area, la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica" richieste dall'art. 146, comma V, del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, mette a repentaglio la credibilità e la funzionalità stessa delle Commissioni Locali per il Paesaggio (CLP), che ovviamente forniscono per legge pareri fondati sulla competenza ed esperienza dei Commissari stessi;
2. parificare le competenze e le conoscenze acquisite attraverso il conseguimento di un Titolo di Studio Universitario a quelle ottenute con un Diploma di Scuola Superiore è ritenuto lesivo dell'interesse pubblico. Analogamente ritenere che per un soggetto diplomato sia sufficiente svolgere la propria attività all'interno della Pubblica Amministrazione per acquisire competenze in materia paesaggistica appare un ragionamento discutibile.
3. Ritenere che un corso, un convegno o una manifestazione possano supplire al lungo percorso di studi necessario al conseguimento di una Laurea appare del tutto insufficiente. A questo proposito si condivide la necessità che i membri di una Commissione Locale per il Paesaggio debbano affrontare una formazione specifica ma la stessa deve necessariamente partire da un titolo di studio di tipo Universitario, adeguato alla delicatezza e alla complessità del tema.
4. La mancanza di indicazioni chiare circa le modalità con cui le CLP vengono composte e l'assenza di vincoli rispetto alla pluralità delle competenze apre alla formazione di commissioni potenzialmente squilibrate e, di conseguenza, a disparità ed eterogeneità di comportamenti e interpretazioni sul territorio;
5. l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale PPR renderà il parere della Soprintendenza non più vincolante, aumentando il rischio di una tutela del paesaggio non omogenea sul territorio regionale.

Per le suesposte motivazioni lo scrivente Ordine richiede l'annullamento della modifica all'art. 4 della L.R. 32 del 01/12/2008, ripristinandone la versione precedente.

In attesa di riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente

Arch. Claudio Bonicco